

**GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

---

***L'imputazione dell'utile da delibera assembleare***

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

**Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Al termine del processo di approvazione del bilancio, l'assemblea dei soci decide quale sarà la destinazione del **risultato di esercizio** determinatosi nel corso d'anno, tale delibera deve essere **rilevata contabilmente**.

**La destinazione dell'utile nelle società di capitali**

I soci di una società di capitali possono decidere di **accantonare l'utile in una o più riserve del patrimonio netto**, attribuirlo a determinate categorie di soggetti, utilizzarlo a **copertura di perdite pregresse**, portarlo in **aumento del capitale sociale**, rinviarlo a futuri esercizi, **distribuirlo** a sé stessi.

**Accantonamento a riserva**

L'[art. 2430, c.c.](#), stabilisce che: «dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Ne consegue che, in primis, occorrerà considerare **l'ammontare della riserva legale** rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà **destinare l'utile diversamente**. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di **accantonamento "preventivo"**.

Nel caso di **incapienza della riserva legale** occorrerà **contabilizzare l'incremento** nella misura della ventesima parte, come previsto dal Codice civile, come segue:

Utile d'esercizio	a	Riserva legale	10.000
-------------------	---	----------------	--------

Ovvero in caso di **obbligo di accantonamento a riserva statutaria** derivante dallo statuto **occorrerà registrare:**

Utile d'esercizio	a	Riserva Statuaria	5.000
-------------------	---	-------------------	-------

La parte di utile eccedente potrà essere **inviata a qualsiasi altra riserva**, ad esempio alla **riserva straordinaria:**

Utile d'esercizio a	Riserva straordinaria 3.500
---------------------	-----------------------------

### Copertura delle perdite

La copertura delle perdite di esercizio può avvenire **mediante utilizzo di riserve**, di utili portati a nuovo, di riduzione del capitale sociale. La perdita può poi essere **rinviata al futuro** in attesa di copertura **con gli utili che verranno.**

Occorre ricordare che **non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite**; in particolare **possono essere impiegate:**

- la riserva **legale**;
- la riserva da **sovrapprezzo azioni**;
- la riserva da **rivalutazione**;
- le riserve **statutarie e quelle straordinarie**;
- le riserve da **valutazione delle partecipazioni** con metodo del patrimonio netto;
- la **riserva da utili su cambi**.

La scrittura contabile in caso di **utilizzo di riserve miste** al fine della copertura sarà:

Diversi a	Perdita di esercizio 100.000
-----------	------------------------------

Riserva straordinaria	90.000
-----------------------	--------

Riserva statutaria	5.000
--------------------	-------

Riserva legale	<u>5.000</u>
----------------	--------------

### Distribuzione di utili ai soci

Prima di esaminare questo caso, occorre ricordare che l'[art. 2344, comma 2, c.c.](#), prevede che non: «**possono essere pagati dividendi sulle azioni**, se non per utili realmente conseguiti e

risultanti dal bilancio regolarmente approvato»; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che «se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente».

L'[art. 2426, n. 5, c.c.](#), prevede, poi, che **nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento**, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano **riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di tali costi non ancora ammortizzato**.

Una volta stabilita la **disponibilità alla distribuzione** la **scrittura contabile** da farsi alla data della delibera (che si ricorda va registrata) sarà la seguente:

Utile d'esercizio	a	Debiti vs soci per utili da distribuire	50.000
-------------------	---	---	--------

**A**

**Il'atto del pagamento** occorrerà stornare il debito:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Banca c/c	10.000
---	---	-----------	--------

(si ipotizza pagamento in diverse tranches)

Le medesime scritture verranno adottate anche dagli **imprenditori in regime di contabilità ordinaria** che, seppur non obbligati all'approvazione del bilancio, **debbono contabilizzare la destinazione dell'utile o della perdita al patrimonio netto**, tenendo conto degli eventuali prelievi in conto utili effettuati nel corso dell'esercizio.

### **La destinazione dell'utile nelle imprese individuali e società di persone**

Nelle ditte individuali e nelle società di persone, in presenza di utili, **l'imprenditore può decidere di prelevare gli stessi o di lasciarli investiti nell'impresa**.

Si potranno quindi verificare due casi il **mancato prelievo**:

Utili d'esercizio	a	Capitale netto	10.000
-------------------	---	----------------	--------

ovvero il **prelievo**:

Utili d'esercizio	a	Prelevamenti del titolare	10.000
-------------------	---	---------------------------	--------



Seguirà il pagamento.

Nel rilevare il prelievo a fine anno occorrerà tenere in considerazione gli eventuali **prelievi di acconti** eseguiti dal titolare **nel corso dell'esercizio**.

Si ricorda, infatti, che in tema di società semplice l'[art. 2262, c.c.](#), detta un principio fondamentale per questo tipo di società: il socio ha diritto a **percepire la propria quota di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto**, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario.

Per le altre società di capitale, invece, l'[art. 2303, c.c.](#), stabilisce che **è vietato dare luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti**, deve quindi **ritenersi necessario un rendiconto approvato** ed in questo caso **non sono previsti patti in deroga**.